

SETTORE AFFARI GENERALI
ACQUISTI IN COMUNE

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LA FORNITURA DI DETERSIVI E DETERGENTI DI PULIZIA DESTINATI ALLE
SCUOLA DEL TERRITORIO DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE**

CIG – B233486046
CPV 39831000-6 Detersivi e detersivi

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato d'appalto ha per oggetto la fornitura di detersivi e detersivi di pulizia destinati ai Nidi, alle scuole d'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado del territorio dell'Unione delle Terre d'Argine.

Il dettaglio degli articoli, nonché i prezzi di riferimento, sono riportati nell'*Allegato 1 – Computo metrico* che costituisce parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

La fornitura deve essere conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detersivi (approvato con DM 51 del 29 gennaio 2021) e alle modifiche ad esso riportate dal Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica.

Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: <https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti> .

L'indicazione dei luoghi di consegna trova illustrazione nel presente capitolato all' art.4.

Ai fini del presente appalto, si individuano i seguenti soggetti:

- Stazione appaltante: Unione delle Terre d'Argine, con sede legale a 41012 Carpi (MO), in Corso A. Pio n. 91, C.F. 03069890360;
- Responsabile unico di progetto: dott.ssa Susi Tinti, Dirigente del Settore Affari Generali dell'Unione delle Terre d'Argine;
- Punto istruttore della procedura è dott.ssa Ester Novellini che è possibile contattare al n. tel. 059/649029, o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale acquisticomune@terredargine.it ;
- Fornitore: operatore economico affidatario che sottoscriverà il contratto con l'Amministrazione.

Il CPV di riferimento dell'appalto è il cod. *39830000-9 Prodotti per la pulizia* inserito nell'Allegato n. 13 al capitolato d'oneri per l'ammissione degli operatori economici iscritti al settore merceologico “**Prodotti monouso, per pulizie e per la raccolta rifiuti**” della categoria merceologica “**Prodotti e attrezzature per le pulizie**”.

Art. 2 – Durata dell'appalto

Il presente appalto ha durata dalla data di stipula del contratto in forma di scrittura privata e/o dall'avvio anticipato dell'esecuzione fino al 30.06.2025.

Ai sensi dell'art. 17, comma 8, del d.lgs 36/2023 l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula del contratto d'appalto, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula del contratto d'appalto se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, comma 9, del d.lgs 36/2023.

Il responsabile del procedimento autorizza con proprio atto l'esecuzione anticipata con apposito provvedimento.

Il contratto potrà essere prorogato per ulteriori n. 6 mesi (sei), ai sensi dell'art 120, comma 10 del d.lgs. 36/2023, su espressa comunicazione della Stazione appaltante, che avverrà entro n. 20 giorni prima della scadenza del contratto.

Art. 3 – Importo dell'appalto e opzioni

L'importo della fornitura oggetto di appalto è stimato in € 20.959,00, IVA di legge esclusa.

L'importo dell'appalto è stato stimato sulla base dello storico di precedenti forniture analoghe effettuate dall'Ente.

Il corrispettivo sarà contabilizzato a misura, sulla base dall'andamento del fabbisogno dei Servizi e delle Scuole dell'Unione delle Terre d'Argine e potrà essere oggetto di variazione in corso d'esecuzione.

Gli articoli di cui si necessita e le relative quantità indicative sono elencati nell'Allegato computo metrico estimativo.

Si precisa che le quantità indicate non costituiscono un impegno di acquisto, ma sono da considerarsi puramente indicative, potendo variare secondo l'andamento delle reali esigenze dei Servizi/Scuole dell'Unione.

Gli ordinativi saranno emessi con l'indicazione dei prezzi unitari indicati nell'elenco prezzi, tenuto conto di eventuali ribassi offerti in sede di trattativa sul MEPA.

Non sono previsti oneri per la sicurezza per interferenze e quindi non si reputa necessario predisporre il Documento di valutazione dei rischi di interferenza di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Gli oneri derivanti da eventuali interferenze verranno calcolati al momento della sopraggiunta causa mediante apposito verbale sottoscritto dalle parti.

È fatto comunque onere alla ditta incaricata di valutare le eventuali interferenze, secondo quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.

L'Amministrazione si riserva l'opzione di richiedere alla ditta appaltatrice ulteriori forniture, per un importo stimato di € 5.000,00 IVA di legge esclusa, agli stessi prezzi contrattuali, che si rendessero necessari durante l'esecuzione dell'appalto ai sensi dell'art 120, comma 1, lett. a), del d.lgs. 36/2023.

La proroga per n. 6 mesi è pari ad € 10.500,00 al netto di IVA al 22% e/o di altre imposte e contributi di legge.

Il valore complessivo delle opzioni è pari Euro 15.500,00 (IVA 22% esclusa).

Art. 4 - Norme regolatrici del contratto

Il Fornitore è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'affidamento dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente foglio condizioni, norme tra qui si ricordano in particolare:

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";

- il D.P.R. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici” per le parti non abrogate;
- il Regolamento dei Contratti dell’Unione delle Terre d’Argine;
- tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
- tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- il Codice civile.

Per tutto quanto non previsto in questo capitolato si rinvia alle disposizioni di legge, nonché all’Allegato n. 13 al capitolato d’oneri per l’ammissione degli operatori economici iscritti ai settori merceologici della categoria merceologica “Prodotti e attrezzature per le pulizie”.

Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme ed i documenti di seguito elencati e di cui l’Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

- il presente capitolato speciale di appalto;
- l’Allegato 1 - computo metrico estimativo
- l’Allegato 2 - elenco prezzi
- l’Allegato 3 - specifiche prodotti.

Art. 6 - Requisiti di conformità e caratteristiche tecniche

Tutti i prodotti forniti devono rispettare i seguenti requisiti di conformità:

- ✓ essere nuovi di fabbrica e conformi alle norme di legge e di regolamento vigente che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto;
- ✓ essere conformi alle direttive statali e/o comunitarie in relazione alle autorizzazioni alla produzione, importazione e immissione in commercio, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 206/2005 (recante disposizioni relative alla sicurezza generale dei prodotti) e all’eventuale possesso del marchio CE, se obbligatorio ai sensi della suddetta normativa;
- ✓ essere conformi ai CAM per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti (approvato con DM 51 del 29 gennaio 2021) e alle modifiche ad esso riportate dal Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica;
- ✓ essere conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti all’atto dell’offerta e a tutti quelli che venissero emanati nel corso della durata del contratto;
- ✓ essere esenti da difetti e/o vizi occulti ed essere garantiti per un sicuro funzionamento, oltre che essere realizzati con l’uso di materie non nocive.

Di tutti gli articoli di pulizia utilizzati per l’igiene e la pulizia negli edifici scolastici dovranno essere fornite e aggiornate le relative schede tecniche che dovranno essere depositate nelle relative strutture.

Art. 7 – Condizioni di esecuzione

Le specifiche dei prodotti sono descritte nell’allegato al presente Capitolato speciale d’appalto (Allegato 3 – Specifiche prodotti).

La fornitura in oggetto sarà frazionata nel corso del periodo e ripartita tra le singole strutture dell’Unione sotto elencate (o in eventuali nuove strutture che dovessero istituirsi nel corso del periodo contrattuale) secondo gli ordinativi di fornitura:

1) MAGAZZINO DELL’UNIONE:

- Via Bellodi, n. 4– Carpi

2) STRUTTURE NEL TERRITORIO DI CARPI:

Scuole d'Infanzia Comunali:

- Le Chioccioline - Via Adamello, 5
- Peter Pan - Via Albertario, 46
- Arcobaleno - Via Baden Powell
- Zigo Zago - Via Benassi, 22
- Pegaso - Via Plauto, 6
- Coccinella - Via Cacciatore - Fossoli
- Arca di Noè - Via Bezzecca, 2

Scuole d'Infanzia Statali:

- Sergio Neri – Via Magazzeno, 21
- Albertario – Via D.D. Albertario, 48
- Cibeno – Via Martiri Fossoli, 35
- Berengario – Via Tintoretto, 22
- Bollitora – Via Atene, 3
- Pascoli – Via Pascoli, 22
- Meloni – Via Meloni, 50
- Andersen – Via Montecarlo, 2/b
- Arca di Noè - Via Bezzecca, 2

Scuole dell'obbligo:

- Primaria Martiri per la Libertà - Via Cappellano, 1 -Loc. Budrione
- Primaria M. Saltini – Via Magazzeno, 19
- Primaria Collodi – Via Bortolomasi, 22
- Primaria G. Verdi – Via Boves, 1
- Primaria L. Gasparotto – Via Cacciatore, 10
- Primaria Don Milani – Via Martiri di Fossoli, 27 - Cibeno
- Primaria G. Pascoli – Via Berengario, 152
- Primaria M. Fanti – V.le Carducci, 34/i
- Primaria Pertini – Via Atene, 1
- Primaria A. Frank – Via Cremaschi, 1
- Primaria Giotto – Via Giotto, 22
- Primaria Rodari – Via Cuneo, 44
- Primaria S. Croce – Via Manara, 10
- Primaria I. Da Vinci – Via Goito – Doria, 35
- Secondaria di primo grado Margherita Hack – Via Canalvecchio - Cibeno
- Secondaria di primo grado Secondaria di primo grado O. Focherini – Via Magazzeno, 17
- Secondaria di primo grado A. Pio – V.le Guido Fassi, 1 (sede centrale)
- Secondaria di primo grado A. Pio – Via R. Pio, 1 (succursale)
- Secondaria di primo grado Fassi – Via Bollitora, 90

Nidi d'Infanzia comunali:

- Pollicino - Via Meloni, 52
- Melarancia - Via Atene, 3
- Pettiroso - Via Pezzana, 92
- Scarabocchio - Via Leopardi, 31
- La Tartaruga - Via Cremaschi, 1/a
- Centro Giochi Scubidù - Via N. Biondo, 75 (a fianco dell'Infanzia Girasoli)

3) STRUTTURE NEL TERRITORIO DI NOVI:

Nidi d'Infanzia comunali:

- Nido Aquilone - Via Buonarroti, 37 - Novi
- Nido Girotondo Rovereto - Via IV Novembre, 52 - Rovereto S/S – Novi

4) STRUTTURE NEL TERRITORIO DI SOLIERA:

Nidi d'Infanzia Comunali:

- Nido Arcobaleno e Roncaglia - Via Donatori Sangue, 45

5) STRUTTURE NEL TERRITORIO DI CAMPOGALLIANO:

Scuole d'Infanzia Comunali:

- S. Neri - Via Orazio Vecchi, 13

Scuole d'Infanzia Statali:

- Scuola d'Infanzia Cattani - Via Turci, 8

Scuole dell'obbligo:

- Scuola Primaria Marconi - Via Rubiera, 1
- Scuola Secondaria Don Bosco - Via Barchetta, 2

Nidi d'Infanzia Comunali

- Nido d'Infanzia Flauto Magico – Via Orazio Vecchi, 11

Le consegne dovranno essere eseguite per l'intero periodo contrattuale con mezzi e personale della Ditta senza ulteriore aggravio di costi.

La Ditta è tenuta a dar corso alle forniture nei luoghi e nei termini stabiliti nel presente capitolato; l'ordinativo minimo di fornitura è fissato in **Euro 150,00 oltre IVA** per ogni singolo luogo di consegna.

La consegna dovrà avvenire **entro 5 (cinque) giorni lavorativi** dalla data di emissione del buono d'ordine (detto anche ordine o ordinativo di fornitura) e sarà accompagnata dai relativi documenti di trasporto.

In caso di urgenza, da dichiararsi a cura del Servizio Acquisti in comune dell'Unione Terre d'Argine, la ditta dovrà provvedere alla consegna con la massima sollecitudine e comunque non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

All'atto di consegna il personale dell'Ente controllerà i quantitativi, la qualità e lo stato di conservazione della merce; gli articoli difformi saranno respinti anche se la difformità dovesse emergere successivamente alla presa in carico della merce.

Non verranno accettati articoli diversi da quelli ordinati, ma solo materiale corrispondente all'ordine. L'Ente si riserva la facoltà di rifiutare articoli proposti in confezioni o quantità diverse da quanto concordato.

In caso di reclami e/o difformità degli articoli, la merce dovrà essere prontamente sostituita con materiale corrispondente all'ordine, senza alcun onere aggiuntivo per l'Unione Terre d'Argine, entro e non oltre **5 giorni solari**.

Il Fornitore, entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione della richiesta di consegna standard, dovrà dare riscontro all'Amministrazione richiedente, comunicando la data prevista di consegna nel rispetto dei termini sotto indicati. Il Fornitore si impegna, altresì, a contattare telefonicamente e/o tramite e-mail i referenti indicati dall'amministrazione o negli ordini/richiesta di consegna, con un preavviso di almeno 1 giorno lavorativo, per convenire modalità ed orari di consegna.

Per il rispetto dei tempi di consegna e di avviso fanno eccezione i periodi sotto indicati:

- giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 6 gennaio;
- seconda e terza settimana di agosto.

Non saranno ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione e salva l'eventuale indisponibilità temporale dei prodotti per rottura di stock.

Qualora il quantitativo di merce consegnata fosse inferiore al quantitativo ordinato, la consegna sarà considerata parziale ed il Fornitore sarà tenuto a completare la fornitura entro 3 giorni, La consegna dei prodotti potrà avvenire sia in scatole che in pallet/bancale, a seconda del quantitativo ordinato.

Art. 8 – Diluitori ed erogatori di detergenti liquidi per lavastoviglie

Tutti i prodotti concentrati e super concentrati devono essere dotati di sistemi automatici di diluizione e dosaggio.

La fornitura del detergente liquido per lavastoviglie comprende anche il comodato gratuito, il montaggio e la manutenzione del relativo erogatore manuale.

Valutata l'economicità della fornitura, al Fornitore può altresì essere richiesto di mettere a disposizione un erogatore elettronico.

Art. 9 – Indisponibilità per Rottura di Stock

Nei casi di indisponibilità temporanea dovuta ad eventi occasionali di rotture di stock dei prodotti, (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo l'eventuale assenza di scorte presso i magazzini), il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. In tale comunicazione il Fornitore dovrà indicare la data a partire dalla quale non potranno essere garantiti i termini di consegna ("data di rottura di stock"). A seguito di tale comunicazione, gli ordini/Richieste di Consegna dovranno essere soddisfatti entro una data non superiore al termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione di ciascuna richiesta.

Nei 10 giorni lavorativi successivi alla "data di rottura di stock", non potrà essere richiesto da parte dell'Ente il servizio di "consegna urgente".

Art. 10 - Confezionamento ed imballaggio

L'imballaggio (primario, secondario ed eventualmente terziario) - salvo quanto meglio specificato di seguito - deve essere costituito da materiali, facilmente separabili a mano, in parti costituite da un solo materiale (es. cartone, carta, plastica ecc) riciclabile e/o costituito da materia recuperata o riciclata. Gli imballaggi in plastica devono essere identificati conformemente alla norma CR 14311 "*Packaging – Marking and material identification system*".

L'imballaggio deve essere costituito per almeno l'80% in peso da materiale riciclato se in carta o cartone, per almeno il 60% in peso se in plastica.

Sono presunti conformi i prodotti provvisti di un'etichetta "FSC® Riciclato" (oppure "FSC® Recycled") o "Riciclato PEFC™" (oppure PEFC Recycled™) con relativo codice di licenza riconducibile al produttore dell'imballaggio, oppure di una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita o equivalenti) o di una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

L'imballaggio di ciascun collo dovrà, inoltre, garantire l'integrità finale dei prodotti.

L'Amministrazione potrà rifiutare la consegna dei prodotti consegnati in colli non integri.

Art. 11 – Servizio di assistenza

Il Fornitore si obbliga a fornire un servizio di assistenza tecnica per quanto riguarda un uso regolare dei detergenti e conforme alle loro proprietà chimiche e pulenti.

In particolare tale servizio comprende: istruzioni sui dosaggi - anche in relazione alle caratteristiche dell'acqua nelle diverse zone del territorio regionale - sulle modalità pratiche di utilizzo, sulla compatibilità con l'uso di attrezzature, sugli accessori di pulizia necessari per una perfetta efficacia dei prodotti, nonché informazioni sulle misure di sicurezza da adottare.

Art. 12 – Etichette ecologiche, Certificazioni forestali e Simboli di sostenibilità ambientale

Le etichette ecologiche, le certificazioni forestali, i marchi ed i simboli di qualità ecologica e/o sostenibilità ambientale, proposti devono essere chiaramente stampati e visibili sull'imballaggio, sull'etichetta o sul contenitore.

Art. 13 – Classificazione, etichettatura, imballaggi e schede dati di sicurezza dei detergenti

I detergenti forniti devono essere conformi alle norme nazionali ed internazionali relative all'immissione e alla messa a disposizione nel mercato dei detergenti, con particolare riferimento al Reg. CE n. 648/2004 e s.m.i. e al DPR 6/2/2009 n. 21.

Il fornitore è responsabile della corretta classificazione, imballaggio ed etichettatura dei prodotti forniti, secondo le leggi e le norme vigenti.

Tutti i prodotti forniti devono essere classificati, etichettati ed imballati secondo quanto previsto dai Regolamenti CE n. 648/2004 e CE n. 1272/2008.

L'etichettatura di pericolo deve essere apposta sull'imballaggio di tutte le miscele pericolose o di miscele pericolose contenenti sostanze pericolose ad uso professionale. Le dimensioni dell'etichetta devono essere conformi alla tabella A del D.lgs. n. 52/1997 e all'Allegato I del Regolamento CE n. 1272/2008.

Tutti i prodotti forniti devono altresì essere muniti di schede dati di sicurezza, conformi all'Allegato II del Regolamento CE n. 453/2010.

La scheda dati di sicurezza deve essere fornita anche per le miscele non pericolose che contengono almeno una sostanza pericolosa in concentrazione superiore all'1% pp se non fornite allo stato gassoso.

Per i preparati di cui al citato Regolamento CE n. 648/2004 deve essere disponibile una scheda tecnica con l'elenco di tutti gli ingredienti, come stabilito dagli artt. 9 e 11 e dall'allegato VII. La scheda deve riportare tutti gli ingredienti elencati in ordine decrescente di peso e l'elenco deve essere suddiviso nelle seguenti categorie percentuali di peso: \geq al 10%, \geq all'1% ma $<$ al 10%, \geq allo 0,1% ma $<$ all'1%, $<$ allo 0,1%. Le eventuali impurità non sono considerate ingredienti. Per ciascun ingrediente devono essere indicati il nome IUPAC, il numero CAS e, se disponibile, la denominazione INCI nonché la denominazione della farmacopea europea. I fabbricanti devono rendere disponibili su un sito web, da riportare sull'imballaggio, la scheda degli ingredienti, fatta eccezione per le percentuali in peso, i numeri CAS, i componenti dei profumi e oli essenziali, i coloranti. Tale obbligo non si applica ai detergenti industriali o istituzionali contenenti tensioattivi, o ai tensioattivi destinati all'uso in detergenti industriali o istituzionali, per i quali è disponibile una scheda informativa tecnica o una scheda informativa di sicurezza.

Gli imballaggi devono impedire la fuoriuscita del contenuto ed essere resistenti in base alla loro funzione e di materiale robusto e resistente. I materiali che costituiscono gli imballaggi non si devono deteriorare col contenuto, né formare con esso composti pericolosi. Le chiusure non devono allentarsi con la manipolazione. Gli imballaggi muniti di sistemi di chiusura riapribili non devono permettere la fuoriuscita del contenuto. Gli imballaggi non devono avere forme tali da indurre in inganno i consumatori, attirare l'attenzione di bambini ed essere simili a contenitori per alimenti, mangimi, medicinali e cosmetici.

Gli imballaggi, di qualunque capienza, contenenti sostanze e miscele classificate per:

- Tossicità acuta Cat. 1, 2, 3,
- STOT Esposizione acuta Cat. 1,

- STOT Esposizione ripetuta Cat. 1,
- Corrosivo per la pelle Cat. 1,
- Pericolo per tossicità in caso di aspirazione (salvo che per aerosol),
- Miscele contenenti metanolo 3%,
- Miscele contenenti diclorometano 1%

devono essere dotati di chiusure di sicurezza conformi alle norme EN ISO 8317 per gli imballi richiudibili e CEN EN ISO 862 se non richiudibili, se venduti al pubblico.

Le chiusure di sicurezza devono essere certificate e nei casi in cui non sia possibile accedere al contenuto senza l'uso di un utensile, la chiusura di sicurezza può essere evitata.

Gli imballaggi contenenti sostanze o miscele classificate per:

- Tossicità acuta,
- Corrosivo per la pelle,
- Mutagenità Cat. 2,
- Cancerogenità Cat. 2,
- Tossicità per la riproduzione Cat. 2,
- Sensibilizzazione delle vie respiratorie o STOT Cat. 1 e 2,
- Pericolose per aspirazione,
- Infiammabili Cat. 1 e 2

devono riportare un'avvertenza di pericolo riconoscibile al tatto (tranne che per aerosol classificati esclusivamente infiammabili o estremamente infiammabili), se venduti al pubblico.

I PMC (biocidi) devono essere conformi al D. Lgs. n. 174 del 25 febbraio 2000 ed autorizzati per il loro specifico impiego dal Ministero della Salute.

Art. 14 - Ulteriori disposizioni sull'etichettatura e gli imballaggi dei detergenti a ridotto impatto ambientale

Le parti in plastica, utilizzate per l'imballaggio primario, devono essere marcate in conformità alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, o alla norma DIN 6120, parti 1 e 2, in combinazione con la norma DIN 7728, parte 1 e qualunque dicitura apposta sull'imballaggio primario, per dichiarare che quest'ultimo è composto di materiale riciclato, deve essere conforme alla norma ISO 14021 «Etichette e dichiarazioni ambientali – Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)».

Gli imballaggi primari in plastica riutilizzabili dovranno essere preferibilmente costituiti da plastica riciclata per almeno il 30% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio medesimo.

Inoltre l'imballaggio deve recare chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile, oppure rese attraverso un pittogramma

Articolo 15 - Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 16 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art. 17 - Sospensione dell'esecuzione del contratto. Verbale di sospensione

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del d.lgs. 36/2023.

Art. 18 - Proroghe e differimenti

Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare le attività nei termini contrattuali o comunque nel rispetto delle scadenze di cui al precedente art. 2, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza dei termini contrattuali.

La richiesta può essere presentata oltre il termine sopra indicati, purché prima della scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata direttamente al RUP

La proroga verrà concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 5 (cinque) gg dal ricevimento della richiesta.

Art. 19 - Verifica di conformità

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art. 20 - Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice le seguenti penali:

a) penale per ritardo: la stazione appaltante procede ad applicare una penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardato adempimento, nell'ipotesi di mancata consegna, anche parziale, o ritardo della fornitura ordinata:

penale del 0,4 per mille per ogni giorno di ritardo nella consegna rispetto ai termini di consegna di cui all'art. 7 –Condizioni di esecuzione del presente capitolato;

Le penali per ritardo non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di verifica di conformità.

b) penale per inadempimento: La penale per l'inadempimento è quantificata dalla stazione appaltante in una misura variabile tra il 2 e il 5% dell'ammontare netto contrattuale. Nell'applicare la penale, la stazione appaltante tiene conto della gravità all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento delle condizioni di cui all'art. 7 o alla riscontrata non conformità delle prescrizioni di cui all'art 6 del presente capitolato o alla reiterata mancata sostituzione di prodotti in caso di rottura di stock come previsto all'art. 9 del presente capitolato.

Le penali per l'inadempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di verifica di conformità.

In ogni caso, le penali di cui alle lett. a) e b) del presente articolo, complessivamente considerate, non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di superamento, è facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Art. 21 - Risoluzione

La Stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.lgs. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 22 - Cessione del contratto e cessione di crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.

L'amministrazione aggiudicatrice non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'appaltatore intende subappaltare.

Si applicano per le cessioni dei crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52.

Ai fini dell'opponibilità all'amministrazione aggiudicatrice, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all'amministrazione aggiudicatrice qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

L'amministrazione aggiudicatrice, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori con questo stipulato.

Art. 23 – Subappalto

Il subappalto è regolato dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall'art. 119, comma 11 del D.Lgs. 36/2023.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.

Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 24 – Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.lgs. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Art. 25 – Pagamento delle fatture

La fatturazione sarà autorizzata dal Rup previa verifica di regolare fornitura.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: UFA4B7, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento o dell'autorizzazione del RUP, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento/autorizzazione.

Il certificato di regolare esecuzione sarà emesso entro trenta (30) giorni dall'ultimazione del contratto.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto. Il codice CIG relativo al servizio di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dall'aggiudicatario in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 26 - Obblighi di tracciabilità

Il fornitore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm., e a fornire all'Unione delle Terre d'Argine ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

- a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all'Azienda tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto.

Art. 27 - Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Modena.

Art. 28 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con deliberazione della Giunta unionale n. 3 del 22/01/2014, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa affidataria dell’appalto.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato “Regolamento”. L’amministrazione comunicherà all’impresa aggiudicataria, mediante apposita comunicazione, l’indirizzo URL del sito dell’ente in cui il menzionato “Regolamento” è pubblicato, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”.

Art. 29 - Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale d’appalto, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 30 – Riservatezza

Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è il presidente p.-t. dell’Unione delle Terre d’Argine ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: indirizzo PEC terredargine@postecert.it tel. +39 059/649111, indirizzo e-mail presidente@terreargine.it ;
- b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è la Sig.ra Maria Cristina Cicogni della società Hars S.r.l. contattabile all’indirizzo e-mail privacy.cast@sys-datgroup.com ;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l’interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2, lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l’accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Unione delle Terre d’Argine implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.